XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3732

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

# TONINELLI, CECCONI, NUTI, COZZOLINO, DADONE, DIENI, D'AMBROSIO

Disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici

Presentata il 7 aprile 2016

Onorevoli Colleghi! — Riteniamo che le libere associazioni di cittadini volte a determinare e a contribuire alle scelte della politica nazionale, meglio note come partiti, debbano soggiacere ad una serie di obblighi volti ad assicurare la trasparenza della loro attività e il controllo sulla loro gestione.

La presente proposta di legge contiene una serie di misure, riferite ad ambiti diversi della medesima materia, che riteniamo essenziali per conseguire tale obiettivo.

L'articolo 1 vieta ai partiti e ai movimenti politici di accettare contributi o altre forme di sostegno da quanti non ne autorizzino la pubblicità nelle forme prescritte; introduce limiti all'utilizzazione dei

contributi che essi ricevono da soggetti pubblici o privati; richiede espressamente la pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato penale dei candidati alle elezioni di qualunque grado; assegna a un collegio unico permanente della Corte dei conti la funzione di controllo dei bilanci e dei rendiconti.

L'articolo 2 reintroduce l'obbligo di dichiarazione congiunta per le erogazioni in favore dei partiti di importo superiore a 1.000 euro, in luogo dei vigenti 100.000 euro; sopprime l'obbligo del consenso del donante per la pubblicità del contributo; riduce il limite massimo per i contributi erogati dalle persone e dalle società da 100.000 a 18.000 euro annui; riduce da 30.000 a 5.000 euro l'importo dei contri-

buti in favore dei partiti a cui si applica la detrazione nella misura del 26 per cento; esclude che tale agevolazione si applichi ai contributi erogati in favore dei partiti da eletti o candidati.

L'articolo 3 introduce una nuova definizione delle fondazioni o associazioni politiche, intendendo come tali le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici o i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a 5.000 euro annui al finanziamento di iniziative o servizi resi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, ovvero di candidati a cariche istituzionali elettive; consente, per ogni partito o movimento, il collegamento con una sola fondazione o associazione politica, come testé definita.

L'articolo 4 introduce sanzioni pecuniarie dirette nei casi di irregolarità o di violazione di disposizioni normative; nei casi più gravi è disposto il divieto di ricevere qualsiasi contributo per un periodo da uno a cinque anni.

L'articolo 5 equipara le fondazioni o associazioni politiche ai partiti.

### PROPOSTA DI LEGGE

# ART. 1.

(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).

- 1. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi o altre forme di sostegno, erogati in qualsiasi forma e modo, compresa la messa a disposizione di servizi, da parte di persone fisiche o giuridiche che non acconsentano alla pubblicità dei relativi dati. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.
- 2. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi provenienti da Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero o da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o comunque private del diritto di voto alle elezioni nazionali.
- 3. I contributi a qualunque titolo erogati ai partiti e ai movimenti politici da soggetti pubblici o privati possono essere utilizzati esclusivamente per spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, informazioni e pubblicazioni o per altre spese comunque strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto.
- 4. In occasione delle elezioni di qualunque grado, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* il *curriculum vitae* di ciascun candidato e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'elezione.
- 5. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati,

corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale redatti ai sensi della normativa vigente. Per il controllo di cui al presente comma è istituita, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita sezione della Corte dei conti, di seguito denominata « Commissione », composta dai componenti del collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui sono aggiunti altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.

### ART. 2.

(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici).

- 1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 5, comma 2-bis:
- 1) al primo periodo, le parole: « superiore alla somma di 5.000 euro l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore alla somma di 1.000 euro l'anno »;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le dichiarazioni relative ai contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo delle Camere sono pubblicate entro i dieci giorni successivi al loro ricevimento »;
  - b) all'articolo 5, comma 3:
- 1) le parole da: « Ai finanziamenti e ai contributi » fino a: « presente comma, » sono soppresse;
- 2) le parole: « delle erogazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 »;

- 3) le parole: « euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.000 »;
- 4) il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi;
- *c)* all'articolo 10, comma 7, le parole: « 100.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 18.000 euro annui »;
- *d)* all'articolo 10, comma 8, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 18.000 »;
  - e) all'articolo 11:
- 1) al comma 2, le parole: « 30.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annui »;
- 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- « 2-bis. La detrazione di cui al comma 2 non si applica alle erogazioni liberali effettuate dagli eletti e dai candidati a cariche elettive in favore di partiti e movimenti politici »;
  - 3) il comma 4-bis è abrogato;
- 4) al comma 6, le parole: « 30.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annui ».
- 2. All'articolo 4, terzo comma, primo periodo, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « mille ».

## ART. 3.

(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche).

- 1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituito dal seguente:
- « 4. Ai fini del presente decreto, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata, in tutto o in parte, da deliberazioni di partiti o movimenti politici o i cui organi direttivi siano composti, in tutto o

in parte, da persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a un partito o movimento politico, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 al finanziamento di iniziative o servizi resi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, ovvero di candidati a cariche istituzionali elettive ».

2. Ciascun partito o movimento politico può essere collegato formalmente ad una sola delle fondazioni o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Nei rapporti tra il partito o movimento politico e la fondazione o associazione ad esso formalmente collegata devono essere garantite la separazione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria della fondazione o associazione ad esso formalmente collegata.

### ART. 4.

#### (Sanzioni).

1. In caso di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo previste dalla presente legge o dalle altre leggi in materia di finanziamento dei par-

titi e dei movimenti politici, la Commissione di cui all'articolo 1, comma 5, irroga una sanzione pecuniaria non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del vantaggio economico conseguito dal partito o movimento politico.

2. Qualora la violazione di cui al comma 1 sia accertata in relazione a un importo superiore a euro 50.000, la Commissione, oltre a irrogare la sanzione di cui al comma 1, vieta al partito o movimento politico di ricevere qualsiasi tipo di contributo pubblico o privato, per qualsiasi finalità erogato o ricevuto, per un tempo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.

### ART. 5.

# (Disposizione finale).

1. Ai fini della presente legge, le fondazioni e le associazioni di cui di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, sono equiparate ai partiti e movimenti politici.

€ 1,00

\*17PDI.0040200\*